



# COMUNE DI SENEGHE

## PROVINCIA DI ORISTANO

**COPIA**

### DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA

**N. 54 DEL 31-12-2025**

**Ufficio: PERSONALE**

**OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 4 TRIMESTRE 2025. APPROVAZIONE RIPARTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2024 relativo alla nomina del responsabile del Servizio Finanziario e di attribuzione delle funzioni di responsabilità dell'Area Finanziaria;
- le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 24 del 16.12.2024 avente ad oggetto «Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato - D.U.P.S. per il periodo 2025/2027, ai sensi degli articoli 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000»;
- n. 25 del 16.12.2024 avente ad oggetto «Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 e art. 172 del D.Lgs. 267/2000»;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 21.09.1996;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. 107 e 109, relativi le funzioni da attribuire ai responsabili di servizio;
- la Legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 118/2011 recante le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 04.02.2013;
- la deliberazione n. 10 del 22.10.2024 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2024-2026 e relativi allegati;
- la Determinazione n. 51 del 02.12.2022 con la quale si assegna alla dipendente Pintus Maria Grazia, Istruttore Contabile cat. C1, la responsabilità dei procedimenti ivi elencati, in relazione all'autonomo compimento dei procedimenti amministrativi e dalla formulazione e perfezionamento dei relativi atti che dovranno essere adottati dalla sottoscritta Responsabile del Servizio;
- la determinazione n. 2 del 13.01.2025 di attribuzione alla dipendente Pintus Maria Grazia delle specifiche Responsabilità di cui all'art. 84 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del triennio 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022 e conferma dei responsabili di procedimento area finanziaria (artt. 5 e 6 L. 241/1990);

Premesso che:

- il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali lo stesso ente è parte. Per tale attività rogatoria, originariamente, l'art 41 della Legge n. 312/1980 attribuiva allo stesso una quota dei diritti di rogito riscossi, fino ad un massimo (annuale) parametrato al valore di un terzo dello stipendio in godimento;

- successivamente, la disciplina dei diritti di rogito è stata novellata dal Decreto Legge n. 90/2014 che è intervenuto significativamente sulla materia, modificando criteri e modalità di attribuzione ai Segretari Comunali dei predetti emolumenti, al fine di assicurare all'ente locale maggiori entrate. In particolare, detto decreto ha abrogato la citata disposizione di cui all'art. 41 della Legge n. 312/1980 e, all'art. 10, comma 2, ha statuito che il «provento» annuale dei diritti di segreteria fosse attribuito integralmente al comune o alla provincia;
- il Parlamento, con finalità perequativa, in sede di conversione del Decreto con la Legge 11 agosto 2014 n. 114, ne ha modificato il contenuto, inserendo all'art. 10, il comma 2bis, il quale ha introdotto un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito all'ente locale. La norma, quindi, a tutt'oggi, prevede che *«negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento»*;
- la legge di conversione mantiene, come già previsto dal decreto, la totale esclusione dello stato da ogni riparto, per cui i diritti di segreteria sono di competenza del Comune e del Segretario, che, a valere dalla data di conversione in legge del decreto su menzionato, i diritti di rogito spettano al Segretario nella misura del 100% in ragione del limite di 1/5 dello stipendio;
- secondo un primo orientamento (deliberazione n. 21/2015/PAR del 19 dicembre 2014 della Corte dei conti Lazio e deliberazione n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015 della Corte dei conti Emilia Romagna) i diritti di rogito, in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria, successivo alla riforma dell'art. 10, comma 2bis, del D.L. n. 90/2014, andrebbero assegnati ai soli Segretari appartenenti alla categoria C e non spetterebbero, invece, ai Segretari delle fasce A e B, perché equiparati ai dirigenti;
- secondo un diverso orientamento, invece, i diritti spetterebbero ai Segretari di qualunque fascia, purché prestino servizio in enti senza dirigenti (cfr. Corte dei conti Lombardia, deliberazioni n. 275/2014/PAR del 29 ottobre 2014, n. 297/2014/PAR del 13 novembre 2014, n. 171/2015/PAR del 24 aprile 2015 e, infine, n. 189/2015/PAR del 5 maggio 2015; cfr. altresì Corte dei conti Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR del 14 novembre 2014);
- la Sezione delle Autonomie, intervenendo per dirimere il richiamato contrasto interpretativo, con la deliberazione numero 21/SEAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, aveva sposato il primo orientamento, ritenendo che i diritti di rogito spettassero unicamente ai Segretari Comunali di fascia C. In detto approdo interpretativo, per la Corte è necessario un contemperamento di interessi *«che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo»*;

Considerato che:

- successivamente a tale decisione e dopo l'intervento della Corte Costituzionale (con sentenza n. 75/2016), della Sezione plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) e in seguito alle numerose unanimi pronunce del Giudice del lavoro, la stessa Sezione delle Autonomie è tornata sulla questione. In particolare, a seguito del deferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, da parte della Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 192/2018/QMIG, è stata rimessa la questione di massima afferente al riconoscimento dei diritti di rogito, ex art. 10, comma 2bis, del D.L. n. 90/2014 ai Segretari Comunali di fascia A e B, negli enti privi di dirigenza.
- a seguito di detta rimessione la Sezione delle Autonomie, con deliberazione numero 18/SEAUT/2018/QMIG, ha fornito una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, giungendo ad affermare che *«alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali»*;
- in ultimo si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale Veneto nella delibera n. 400 del 16 ottobre 2018, in merito alla disciplina dei diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, affermando che dalla quota spettante al Segretario non devono essere decurtati gli importi riferibili agli oneri Irap e ai contributi previdenziali a carico dell'ente, il contributo ex CPDEL deve essere posto parzialmente a carico del Segretario e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tale regola. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo del monte salari di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari comunali, la locuzione *«stipendio in godimento»*, di cui all'art.10, comma 2-bis, del D.L. 90/2014, deve intendersi riferita allo stipendio tabellare annuo rapportato al periodo di effettivo servizio svolto, non allo stipendio annuo tabellare teorico riferito alla posizione maturata dal segretario;
- la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25.06.2014 al 18.08.2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla Legge n. 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato, in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. n. 90/2014. A decorrere dal 19.08.2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *«Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai*

*sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento»;*

Richiamati inoltre:

- il messaggio n. 2440 in data 01.07.2019 dell'INPS, il quale prevede:
  - «Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, il contributo per il trattamento di fine rapporto (TFR) è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il trattamento di fine servizio (TFS) ed è a totale carico delle amministrazioni di appartenenza degli interessati»;
  - in considerazione del fatto che alcuni contratti di comparto hanno previsto l'inclusione nel computo del TFR di emolumenti non utili ai fini del TFS, è necessario prevedere un adeguamento del tracciato Uniemens – ListaPosPA, introducendo i necessari elementi per dichiarare tali emolumenti e i relativi contributi da calcolare in misura pari all'aliquota di computo (6,91%);
- il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 art. 56 – Trattamento di fine rapporto - il quale dispone «1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci: a) trattamento stipendiale di fascia; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuale, ove spettante; f) retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate; g) diritti di segreteria»;

Evidenziato che:

- il Dott. Casula Marco è segretario titolare della convenzione costituita tra i Comuni di Seneghe e Cabras (classe II) a far data dal 01.11.2023;
- in questo Comune non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni convenzionati e non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;
- il segretario appartiene alla fascia professionale «A»;

Visto il registro dei contratti dal quale si evince che:

- nel periodo 01.10.2025/31.12.2025 (4 Trimestre 2025) il Segretario comunale Dott. Casula Marco ha rogato n. 1 atto, per il quale sono stati riscossi diritti pari a complessivi € 659,22 come di seguito dettagliato:
  - 1) Rep. n. 251/02.10.2025 - Diritti di rogito € 659,22;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare al Segretario Dott. Casula Marco i diritti di rogito in questione;

Tenuto conto pertanto che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra Ente e Segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

Dato atto che come previsto dall'articolo 56 comma 3 del C.C.N.L. Personale dell'area delle Funzioni Locali - Triennio 2019/2021 del 16.07.2024, «per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lett. f) del comma 1, si prendono a base le voci in godimento di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera e) e della stessa lett. f).» e precisamente:

- a) trattamento stipendiale;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) retribuzione di posizione;
- d) maturato economico annuo, ove spettante;
- g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante;
- h) indennità di reggenza o supplenza ove spettante, per gli incarichi di cui all'art. 62;
- i) altri compensi previsti da norme di legge.

Accertato che l'importo dei diritti di rogito da liquidare rientra nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla dipendente Pintus Maria Grazia;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
  - Piano Triennale della Trasparenza e Integrità, adottato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013;
  - Piano della Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione adottato ai sensi della Legge 190/2012;
  - Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Seneghe, adottato ai sensi del DPR 62/2013;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione.

DI PRENDERE ATTO che nel periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025 (4 Trimestre 2025) il Comune di Seneghe ha riscosso e incassato la somma complessiva di € 659,22 a titolo di diritti di rogito sugli atti rogati dal Segretario Comunale Dott. Casula Marco, come da prospetto agli atti del servizio finanziario, e di seguito riepilogati:

1) Rep. n. 251/02.10.2025 - Diritti di rogito € 659,22.

DI DARE ATTO che detti diritti possono essere liquidati per intero in favore del Dott. Casula Marco in quanto rientranti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.

DI IMPEGNARE a tal fine la spesa complessiva di € 917,69 nel seguente modo:

- **€ 659,22** sul Capitolo 1038 «Quota dei diritti rogito spettanti al segretario comunale» Codice 01.02-1.01.01.01.000 del Bilancio 2025 a titolo di competenze per diritti di rogito,
- **€ 202,44** sul Capitolo 1038-10 «Oneri riflessi sui diritti di rogito» Codice 01.02-1.01.02.01.000 Bilancio 2025 per oneri CPDEL (€ 156,89) e TFR Ulteriori elementi (€ 45,55),
- **€ 56,03** sul Capitolo 2156 «I.R.A.P. versamento quota passiva» Codice 01.02-1.02.01.01.001 Bilancio 2025 per oneri IRAP con esigibilità entro il 31.12.2025.

DI LIQUIDARE E PAGARE al Segretario Comunale Dott. Casula Marco la suddetta somma di € 659,22 a titolo di Diritti di rogito sugli atti rogati nel 4 Trimestre 2025.

DI DARE ATTO che dal 01.01.2013 non è dovuto alcun onere Inail sulle competenze spettanti al segretario comunale poiché inquadrato nel ruolo del Ministero dell'Interno, come da nota INAIL n. 60010.17/04/2013.0002554.

DI DARE ATTO che tra gli atti ricevuti dal segretario comunale non sono comprese convenzioni con professionisti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà inserito nella raccolta generale degli atti amministrativi dell'Ente, pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente nell'Albo Pretorio informatico per la durata di 15 giorni e nella sezione «Amministrazione Trasparente» in ottemperanza all'obbligo previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/14.03.2013 (c.d. "Decreto Trasparenza").

DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo previsto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Soru Maria Bonaria**

---

Registro di pubblicazione n. 841

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 31-12-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Seneghe, 31-12-2025

**IL DIPENDENTE INCARICATO**  
**F.to Blumenthal Isli**

---

**COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005**

Il presente documento costituisce copia su supporto analogico conforme al documento informatico originale sottoscritto digitalmente.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 82/2005.*